

COMUNE DI DRUOGNO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

BOZZA

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE, PIAZZETTA E ANNESSO LOCALE DEPOSITO AUTORIMESSA”

C.U.P.: # - C.I.G. : #

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno #, il giorno #, alle ore ----, presso gli Uffici del Comune di Druogno, avanti a me, Dott.ssa Paola Marino, nella sua qualità di Segretario Comunale ed Ufficiale Rogante, a ciò autorizzato nell'interesse dell'Ente ai sensi dell'art.97 comma 4 D.Lgs.267/2000, sono comparsi:

_ ZANOLETTI MARCO, nato a Domodossola (NO) il 30.06.1976, C.F. ZNLMRC76H30D332U, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Druogno, P.Iva 00420830036, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante, anche quale Responsabile del Servizio Tecnico e Affari Generali, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Druogno alla Piazza Municipio n.3, di seguito nel presente "Amministrazione";

_ #, nata a # il #, C.F. #, residente in #, identificato a mezzo C.I. n. # rilasciata dal # il #, in qualità di legale rappresentante della società #., con sede in # – C.C.I.A.A. del # REA # – P.IVA: #, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore".

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni, con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. # del #, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE, PIAZZETTA E ANNESSO LOCALE DEPOSITO AUTORIMESSA”, per un importo opere complessivo di € # oltre IVA 22%, di cui € # a base d'asta;
- Con Determinazione del Responsabile di Servizio n. # del #, è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori, mediante procedura # ai sensi dell'art. # del D.Lgs. 50/16;

- Con Determinazione del Responsabile di Servizio n.# del #, previa approvazione del verbale di gara del #, si è proceduto all'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE, PIAZZETTA E ANNESSO LOCALE DEPOSITO AUTORIMESSA", alla società #., con sede in #, P.IVA: #, per il prezzo complessivo di € # oltre IVA di legge, derivante dal ribasso del #,% sull'importo a base d'asta di € # oltre oneri per la sicurezza pari ad € # non soggetti a ribasso;
- Il Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione del contratto, di seguito denominato per esemplificazione "Responsabile unico del procedimento", ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ha provveduto a verificare che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, persistendo le condizioni per dar corso alla sottoscrizione del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegate, dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura, sottoscrivo quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di "Rifacimento asfalti e nuove asfaltature su strade e piazze comunali", dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione.

ARTICOLO 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Fanno parte del presente atto il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco dei Prezzi Unitari, le Relazioni ed Elaborati grafici di progetto, anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta a € # (euro #/##) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata, compreso delle spese relative agli oneri per la sicurezza che ammontano a € # (euro #/##).

2. Il contratto è stipulato "a corpo". L'importo del contratto non può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, ferme re-

stando le condizioni di cui all'articolo 106 D.Lgs. 50/16.

ARTICOLO 4. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora l'Amministrazione, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/16, le stesse verranno liquidate a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. Ai sensi del comma 1. Lettera e) del medesimo articolo potranno essere consentite modifiche, purché non sostanziali, così come meglio definito nel capitolato.

ARTICOLO 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 comma 1 del codice civile.

ARTICOLO 6. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. All'Appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di almeno **€ 35.000,00** (trentacinquemila) e comunque secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale di appalto.

ARTICOLO 7. PAGAMENTI A SALDO

1. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 8. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/10 e del D.L. n. 187/10 convertito in Legge 217/10, con le relative clausole risolutive espresse.

Sarà attivata la procedura di risoluzione del contratto in caso di inottemperanza al predetto obbligo.

La risoluzione opera anche tra appaltatore ed eventuali subappaltatori o subcontraenti.

ARTICOLO 9. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in **120 (CENTOVENTI)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione della fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dell'installazione delle componenti o per le scadenze fissate nel programma temporale viene applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo, fatti salvi i danni da ritardo che

diano luogo alla perdita di finanziamento per omessa rendicontazione alla Regione nei termini.

3. La penale, con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di negligenza e disobbedienza da parte dell'Appaltatore che renda necessario procedere all'esecuzione d'ufficio.

ARTICOLO 10. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, ai sensi dall'articolo 109 D.Lgs n. 50/16. Le Parti concordano che il recesso per il Comune è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte della Ditta appaltatrice, salvo le condizioni e le modalità indicate nel citato art.109.

L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto quando si verificano le circostanze di cui all'art.108 D.Lgs.50/2016 e secondo la procedura ivi prevista.

Le Parti concordano che in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto la Ditta appaltatrice, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile unico del procedimento, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere il Comune. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dalla Ditta appaltatrice per rifiutare e/o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere il Comune nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso.

ARTICOLO 11. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fideiussoria n. # del # dell'importo di € # (Euro #/#), contratta con la società #.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Collaudo/regolare esecuzione.

4. La Ditta appaltatrice ha presentato, agli atti del Comune una polizza assicurativa per danni di esecuzione (C.A.R.), ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. n.50/16, n. # contratta con la Società # per i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi con massimale di € #, #.

Le garanzia in materia per il corretto adempimento, a prima richiesta o a prima domanda (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), riporta espressamente la rinuncia al beneficio della pre-

ventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento di esecuzione, previa verifica del pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale impiegato dalla Ditta appaltatrice e salvo più favorevoli condizioni di polizza.

Il Comune: a) ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della ditta; b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; c) può richiedere alla Ditta appaltatrice la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta appaltatrice.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

ARTICOLO 12. RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito l'appalto.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché dal capitolato speciale.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 14. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'Appaltatore ha depositato presso l'Amministrazione un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. Il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 forma parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegato.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori e al responsabile gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 15. SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Per il subappalto si applicano i disposti di cui all'articolo 105 del Dlgs 50/2016 e smi.

ARTICOLO 16. GARANZIA PER VIZI, DIFFORMITÀ E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA

1. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, C.C..

2. Fatto salvo quanto previsto per le opere rientranti nella garanzia di cui all'art. 1669 C.C., l'appaltatore garantisce l'opera realizzata per un periodo di 24 mesi con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 17. CONTROVERSIE

1. Si attiverà il procedimento di accordo bonario alle condizioni e secondo le procedure di cui al Capitolato d'Appalto.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Verbania. E' escluso il ricorso alla procedura arbitrale.

ARTICOLO 18. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia integralmente pure se non materialmente allegato, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs n. 50/16 e successive modificazioni, e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 19. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione.

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e direzione, su sette facciate, viene da me Segretario Comunale letto a video, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ritenendolo conforme alle loro volontà, apponendo le loro firme digitali, ai sensi dell'art. 52 *bis* della legge notarile, verificata nella loro regolarità, ai sensi dell'art. 10 del d.P.C.M. 30 marzo 2009, e che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'Ordinamento giuridico.

IL SINDACO DEL COMUNE DI DRUOGNO F.to Marco Zanoletti (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/05).

L'IMPRESA # F.to # (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/05).

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Paola Marino (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/05).